



**CISL**  
**SCUOLA**

**DECRETO LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73**

**Disposizioni urgenti in materia vaccinale, di malattie  
infettive e di controversie relative alla somministrazione  
di farmaci**

## ART. 3

### **ADEMPIMENTI VACCINALI PER L'ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, ALLE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, AI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE E ALLE SCUOLE PRIVATE NON PARITARIE**

#### **LA REGOLA**

Le vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alla scuole dell'infanzia (bambini da 0 a 6 anni)

Per i minori da 6 a 16 anni, l'obbligo di vaccinazione non costituisce requisito di accesso e la sua violazione comporta sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento.

#### **L'ECCEZIONE: SONO ESONERATI DALL'OBBLIGO DI VACCINAZIONE:**

- I soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale
- I soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta

Il vaccino è posticipato:

- Quando i soggetti si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. (Ad esempio in caso di malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre)

#### **GLI ADEMPIMENTI PER L'ISCRIZIONE A SCUOLA**

**Per l'iscrizione a scuola è necessario presentare, *alternativamente*:**

- Idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
- Idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento della somministrazione del vaccino
- Idonea documentazione comprovante l'esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale
- Copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'azienda sanitaria locale

**NB: La semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione a scuola,** in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo) entro la fine dell'anno scolastico.

## ART. 5

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il decreto milleproroghe (decreto-legge 91/2018 art. 6, comma 3- quater) ha esteso all'a.s. 2018/2019 la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva relativa all'avvenuta vaccinazione prevista dall'art. 5 del decreto legge 73/2017.

Per l'omissione, il differimento e l'immunizzazione da malattia: **deve** essere presentata la relativa documentazione

**Coloro che sono in attesa** di effettuare la vaccinazione richiesta: **devono presentare** copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL

**ENTRO IL 10 MARZO 2019 (11 MARZO, considerato che il 10 era domenica):** nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione, **deve essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.**

#### SE L'ALUNNO NON È VACCINATO:

Nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario **non presenti alla scuola la documentazione** attestante l'avvenuta vaccinazione, l'esonero, l'omissione o il differimento, i minori

**- DA 0 A 6 ANNI:**

Non possono accedere agli asilo nido e alle scuole per l'infanzia

**- DA 6 A 16 ANNI**

Possono accedere a scuola

## **LA SEGNALAZIONE ALLA ASL:**

In entrambi i casi (0-6/6-16) il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro 10 giorni

L'ASL contatta i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio indicando le modalità ed i tempi in cui effettuare le vaccinazioni prescritte.

## **LA MANCATA OSSERVANZA DELL'OBBLIGO VACCINALE:**

Se i genitori/tutori/affidatari non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'ASL contesta formalmente l'inadempimento dell'obbligo.

Ne consegue l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento (es. al numero delle vaccinazioni omesse)

**La sanzione non si applica** quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL

## **LA FORMAZIONE DELLE CLASSI**

I minori non vaccinabili (casi di omissione o differimento documentato) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente

## **LA COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE ED IL POSSIBILE INTERVENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE**

**Sarebbe opportuno che i dirigenti scolastici provvedano nella giornata di oggi a comunicare alle famiglie via mail nonché attraverso idonea pubblicazione sul sito istituzionale della scuola, che a decorrere dal 12 marzo in adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente, non sarà consentito l'accesso ai minori in età tra 0 e 6 anni sprovvisti della documentazione necessaria ai sensi di legge.**

Ciò posto, nel caso in cui, nonostante il formale avviso posto in essere dall'amministrazione, i genitori si presentino a scuola con il minore non vaccinato, sprovvisti della documentazione richiesta dalla legge, il DS oltre a procedere con la segnalazione alla ASL, avrà il compito, in qualità di datore di lavoro e di legale

rappresentante dell'istituto, di evitare l'accesso ai locali dei soggetti non in regola al fine di garantire la sicurezza degli ambienti e la tutela della salute di tutti i presenti.

Nel caso in cui, nonostante le comunicazioni effettuate dal dirigente, i genitori adottino comportamenti non consoni e comunque in contrasto con quanto previsto dalla legge e che integrino possibili forme di reato (*es.* abbandono di minori, comportamenti ingiuriosi e/o violenti), il dirigente scolastico sarà legittimato a contattare le forze dell'ordine per richiedere il loro intervento.

### **ART. 3 BIS**

#### **MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI VACCINALI PER L'ISCIZIONE ALLE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, AI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE E ALLE SCUOLE PRIVATE NON PARITARIE, A DECORRERE DALL'ANNO 2019**

L'ART. 3 BIS disciplina la cosiddetta procedura semplificata, introdotta a partire dall'a.s. 2019/2020<sup>1</sup>.

#### **GLI ADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA:**

- I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, **entro il 10 marzo**, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.
- Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, **entro il 10 giugno**, restituiscono gli elenchi con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.

---

<sup>1</sup> Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 18-ter, comma 1) che "Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019"

- Nei dieci giorni successivi all'acquisizione degli elenchi i dirigenti invitano i genitori/tutori/affidatari a depositare, **entro il 10 luglio**, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione
- **Entro il 20 luglio** i dirigenti scolastici trasmettono la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicano l'eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l'applicazione delle sanzioni. **Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la decadenza dall'iscrizione.** Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determina la decadenza dall'iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami.